

Riforma 231, organismi di vigilanza senza bussola

Antonio Iorio Valerio Silveti

Il progetto di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex Dlgs 231/2001, frutto del lavoro del tavolo tecnico presso il ministero della Giustizia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 aprile), prevede utili e interessanti modifiche in tema di onere della prova, contenuto del modello, impianto sanzionatorio ed estinzione dell'illecito, ma pare trascurare questioni altrettanto rilevanti la cui soluzione era attesa dagli addetti ai lavori, prima fra tutte in tema di organismo di vigilanza.

Il nuovo articolo 6 riguarderà la «Colpa di organizzazione dell'ente» in luogo dell'attuale «Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente» e supera la precedente differenziazione del reato – e del relativo onere probatorio – nel caso di commissione dell'illecito da parte di soggetti con ruolo apicale ovvero dei sottoposti. La modifica accomuna le due posizioni prevedendo che se il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai soggetti apicali e sottoposti, l'ente ne risponde quando: a) l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) le persone hanno commesso il reato violando i modelli, se tale violazione è stata agevolata da un'omessa o insufficiente attività di controllo, distinzioni ormai utili per il solo bilanciamento delle sanzioni interdittive ex articolo 25, comma 5.

In sostanza, vengono recepiti gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cassazione n. 27735/2010) secondo cui la responsabilità degli enti deve derivare dalla «colpa di organizzazione». L'ente, infatti, deve predisporre un insieme di presidi idonei ad evitare la commissione dei reati presupposto.

Da sottolineare poi l'introduzione della «descrizione dei controlli interni», che costituisce una significativa novità e che, verosimilmente recepisce l'orientamento dottrinario che attribuisce al sistema 231 la centralità delle attività di controllo, in grado di ottimizzare i molteplici sistemi, anche facoltativi (ad esempio, le certificazioni), di cui un ente può dotarsi. Al contrario, gli altri elementi indicati per la costruzione del modello ricalcano quanto già previsto sino a oggi.

In questo nuovo contesto non c'è stato un significativo intervento rispetto all'organismo di vigilanza. Sarebbe stato utile, e apprezzato da tutti gli addetti ai lavori, ad esempio la previsione delle precise condizioni per la costituzione di un organismo in composizione collegiale ovvero monocratico, la composizione del collegiale, i requisiti di professionalità dei membri, la disciplina dei rapporti con il

collegio sindacale e gli altri organi di controllo, i casi incompatibilità e/o di conflitti di interesse.

Non viene poi affrontato il tema della responsabilità dei componenti dell'Odv che, al contrario, riveste un ruolo centrale per i professionisti impegnati nelle attività di verifica anche in conseguenza di alcuni orientamenti giurisprudenziali di merito secondo cui l'organismo sarebbe addirittura investito da un onere impeditivo dell'evento.

Al contrario va segnalata la nuova previsione che non consentirà più al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione di svolgere le funzioni di organismo di vigilanza. Analogamente, per gli enti di piccole dimensioni, tale funzione sarà vietata all'organo dirigente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA